



## DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO SERVIZIO FINANZIARIO

**N. 10 DEL 22 APRILE 2026**

OGGETTO:

**AFFIDAMENTO DI INCARICO DI SUPPORTO LEGALE EX ART. 17 COMMA 2 LETT. D) DLGS 50/2016 CONTRO RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA TAR PIEMONTE CON OGGETTO PAGAMENTO CONTRIBUTI A ASS “A SOCIETA’ DIJ CIT” Delega ad Avv. Licci Marini Alessandro. CIG: BB5B00A48F**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PREMESSO CHE: - Il signor Tavolato Francesco, Presidente dell’Associazione “A società dij cit” difeso dall’Avv. Jacopo Gendre, ha presentato appello al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR Piemonte che rinvia alla giustizia civile il ricorso contro il Comune di Aramengo in persona del Sindaco per “l’accertamento del diritto dell’Associazione “A società dij cit” al pagamento del contributo previsto dall’art. 9 co.1 della Convenzione attuativa della l.r. Piemonte 28.12.2007 n. 28 stipulata tra il Comune di Aramengo e l’associazione “A società dij cit” per l’importo non inferiore di € 11.869.00” pervenuta il 9/10/2021 Prot. n.0002246

RITENUTO NECESSARIO procedere a tutelare il Comune di Aramengo presso il Consiglio di Stato in opposizione al ricorso in oggetto

DATO ATTO CHE: - Il presente incarico è affidato ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), il quale prevede che: “1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: ... d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: [...] 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni; (Punto così modificato dall’art. 8, comma 1, D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.)” - Pertanto, ai sensi della predetta disposizione normativa la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato sia in un arbitrato o conciliazione che nei tradizionali procedimenti giudiziari innanzi alle giurisdizioni

nazionali ed internazionali e le propedeutiche ed afferenti consulenze, di cui al punto n. 2, lett. d), comma 1, quale si può considerare il caso di specie, sono esclusi dall'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici. - Inoltre, con le Linee Guida n. 12, ANAC ha chiarito, in merito alla consulenza legale precontenziosa, che non costituisce appalto di servizi, restando esclusi dalla disciplina del D.Lgs. n. 50/2016 gli incarichi conferiti per "un'esistenza puntuale ed episodica". Si tratta in tal caso di contratto d'opera professionale ai sensi dell'art. 2229 c.c. riconducibile al disposto dell'art. 17, comma 1, lett.d) del Codice citato. ANAC precisa che "tale fattispecie ricorra, ad esempio, allorquando l'amministrazione abbia necessità di un parere legale preventivo volto ad acquisire gli elementi necessari per valutare la possibilità di tutela di una propria posizione giuridica soggettiva attraverso la promozione di uno dei procedimenti di cui al punto 1 o per valutare l'eventuale fondatezza di una pretesa da altri vantata nei propri confronti e le possibili strategie difensive, ivi compresa la possibilità di addivenire a conciliazione. Si ritiene, inoltre, che via sia "indizio concreto" e una "probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento"; - Trattandosi pertanto di incarico ai sensi dell'art. 17 comma 1) lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e come tale escluso dalla sua applicazione, non vi è l'obbligo di ricorso al mercato. - In ogni caso, ai sensi dell'articolo 4 del Codice dei Contratti Pubblici, applicabile ai contratti esclusi, l'affidamento dei relativi contratti pubblici avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

CONFERMATO CHE nella struttura burocratica di questo Comune non sussiste figura professionale idonea

CONFERMATO la conseguente necessità nel pubblico interesse di disporre di un'assistenza legale in opposizione al ricorso nel processo amministrativo

RITENUTO pertanto di: - affidare incarico di supporto legale, ex art. 17 comma 1. lett. d), all'Avvocato Alessandro Licci Marini con studio in Torino, corso Vittorio Emanuele II n.111, P.IVA 012788000055 con delega allo stesso.

RICHIAMATI: - l'art. 3 della legge 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", contenente disposizioni per garantire la tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari collegati agli affidamenti di appalti di lavori, servizi e forniture. - l'art.332, comma 5, del regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 che prevede nei casi di affidamento in economia che "Le stazioni appaltanti possono procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario";

VISTO l'articolo 7 del decreto legislativo n. 165/2001.

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) e s.m.i..

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

## **D E T E R M I N A**

1) di conferire all'Avv. Alessandro Licci Marini, con studio in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 111, la rappresentanza del Comune di Aramengo in sede giudiziale amministrativa relativamente al ricorso al Consiglio di Stato presentato da Francesco Tavolato per l'annullamento della sentenza del TAR Piemonte che rinvia alla giustizia civile l'accertamento del diritto dell'Associazione "A società dij cit" al pagamento del contributo previsto dall'art. 9 co.1 della Convenzione attuativa della l.r. Piemonte 28.12.2007 n. 28 stipulata tra il Comune di Aramengo e l'associazione "A società dij cit" per l'importo non inferiore di € 11.869.00 con delega all'Avv. Licci Marini Alessandro di ogni più ampia facoltà processuale.

2) di impegnare, a seguito di preventivo, allegato alla presente determina, pervenuto il 16/03/2026 Prot, n. 9492021, al cap.250 / 1084 / 99 Acquisto di beni e servizi / Spese legali del bilancio 2026-2028 annualità 2026 per complessivi € 4.377,36

3) Di provvedere alla pubblicazione dei dati concernenti il presente conferimento di incarico ai sensi di legge

4) Di trasmettere la presente determinazione all'Avv. Licci Marini A.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Angela Massaglia

*(f.to digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005)*